



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 13/03/2020

SETTORE PROPONENTE UFFICIO GARE
SERVIZIO PROPONENTE UFFICIO GARE
PROPOSTA N. 13 DEL 13/03/2020

OGGETTO: SAG - PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA PER IL PERIODO 15.09.2017 ? 30.06.2020. APPALTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI NN. 333/2017 E 500/2017.

IL RESPONSABILE
F.to BARBARA BELLETTINI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PREMESSO che:

- con propria precedente determinazione n. 224 del 27/06/2017, che si ritiene in questa sede richiamata e riportata, si approvavano tutti i documenti di gara per espletare la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Valsamoggia, periodo 15/09/2017 – 30/06/2020, appalto suddiviso in tre lotti;
- procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, definendosi la base d'asta per tutto il periodo in € 938.781,00 (IVA esclusa), di cui € 3.105,00 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, riferito a tutti e tre i lotti e per tutto il periodo di affidamento;
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, 01/08/2017 ore 12:00, pervenivano n. 4 offerte;
- con propria precedente determinazione n. 300 del 01/08/2017, che si ritiene in questa sede richiamata si nominava la commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con propria precedente determinazione 333 del 28/08/2017, che si ritiene in questa sede richiamata, si prendeva atto dei lavori della commissione di gara, dai quali si evinceva la seguente proposta di aggiudicazione:

Lotto 1 COSEPURI SOC. COOP. P.A. con sede in Bologna – C.F./P.IVA 00470300377;

Lotto 2 RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L. con sede in Manfredonia (FG) – C.F./P.IVA 0320890714;

Lotto 3 COSEPURI SOC. COOP. P.A. con sede in Bologna – C.F./P.IVA 00470300377;

- di tale aggiudicazione (non efficace) veniva data comunicazione agli aggiudicatari ed ai contro interessati;
- con nota pervenuta al protocollo dell'Unione n. 7555 del 23/08/2017, l'Avv. Andrea Stefanelli, legale di COSEPURI SOC. COOP. P.A, intimava l'immediata esclusione di RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L dal lotto 2 per assoluta carenza di elemento essenziale dell'offerta, così come disposto dall'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 (riferito ai costi della manodopera);
- a seguito della determinazione n. 333/2017 sopra indicata, la Società Cosepuri Soc. Coop. notificava all'Unione dei Comuni valli del Reno Lavino e Samoggia in data 8/9/2017 prott. Unione nn. 8037, ricorso al TAR Emilia Romagna ex art.

120, comma 2 bis, codice del processo amministrativo per si riporta testualmente *"l'annullamento previa sospensiva, per l'annullamento, previa sospensione della Determinazione n. 333 del 28/08/2017 con cui l'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha disposto l'aggiudicazione nei confronti della società RE MANFREDI Consorzio Coop. e Soc. a r.l. dell'appalto relativo all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e di Valsamoggia – "LOTTO 2", del Verbale n. 3 della seduta pubblica del 9/8/2017 in cui la Commissione Giudicatrice dava comunicazione del punteggio assegnato all'offerta tecnica e procedeva all'apertura delle offerte economiche, di tutti gli altri Verbali di gara, se ed in quanto rilevanti, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; nonché per l'annullamento, previa declaratoria d'inefficacia del contratto, non cognito, eventualmente sottoscritto da RE MANFREDI Consorzio Coop. e Soc. a r.l. con l'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia relativamente all'affidamento del "LOTTO 2" – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI VALSAMOGGIA - per illegittimità derivata dall'illegittimità propria di tutti gli atti sopra impugnati nonché per la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti dalla seconda graduata Cosepuri Soc. Coop. P.A. in conseguenza del mancato affidamento del servizio relativo al "LOTTO 2" alla medesima, in conseguenza della mancata esclusione della RE MANFREDI Consorzio Coop. e Soc. a r.l. dalla procedura in questione, danno da ristorare in forma specifica nonché, in subordine, per equivalente economico."*

- con propria precedente determinazione 500 del 28/11/2017, che si ritiene in questa sede richiamata, si confermava l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 (efficacia aggiudicazione) nei confronti delle Società e per i lotti come indicati nella determinazione n. 333/2017;
- di tale efficacia veniva data comunicazione agli aggiudicatari ed ai controinteressati;
- con delibera della Giunta dell'Unione n. 76/2017 si autorizzava il Presidente dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia a resistere in giudizio, avverso il ricorso di cui sopra, avanti il T.A.R. EmiliaRomagna conferendo l'incarico di patrocinio ad un legale esterno;
- con determinazione n. 420/2017 del Settore Affari Generali si incaricava l'Avv. Bragagni Francesco con Studio in Strada Maggiore 31 – 40125 Bologna, C.F. BRG FNC 79M20 C573F, P. IVA 02820791206, a prestare il proprio patrocinio legale per la singola causa resistendo pertanto in giudizio promosso innanzi al TAR Emilia Romagna contro l'Unione dei Comuni da parte della Società Cosepuri Soc. Coop. In merito alla aggiudicazione relativa alla procedura di gara unica per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico per i Comuni di

Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Valsamoggia, per il periodo 15/06/2017 – 30/06/2020, con particolare riferimento all'aggiudicazione del lotto n. 2 relativo al Comune di Valsamoggia;

- con sentenza n. 193/2018 del 1/3/2018 il TAR Emilia Romagna respingeva il ricorso presentato dalla Società Cosepuri Soc. Coop. P.A.;

PRESO ATTO poi che:

- la Società Cosepuri Soc. Coop. P.A. notificava all'Unione dei Comuni valli del Reno Lavino e Samoggia in data 24/04/2018 prot. Unione nn. 3753, ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato per la seguente motivazione, si riporta testualmente: *"per la riforma e l'annullamento della sentenza T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, II° 1/3/2018 n. 193, non notificata, nella parte in cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla società COSEPURI SOC. COOP. P.A. (per il prosieguo semplicemente COSEPURI) per l'annullamento della determina dirigenziale 28/08/2017 n. 333, con cui l'Unione dei Comuni Valli del Reno ha disposto l'aggiudicazione nei confronti della società Re Manfredi dell'appalto relativo all'affidamento del servizio di trasporto per i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte S. Pietro, e Valsamoggia (LOTTO 2), del Verbale n. 3 della seduta pubblica del 9/8/2017 in cui la Commissione Giudicatrice ha dato comunicazione del punteggio assegnato alle offerte tecniche e proceduto all'apertura delle offerte economiche, di tutti gli altri verbali di gara, se ed in quanto rilevanti, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa, nonché della declaratoria d'efficacia, in tutto o in parte, del contratto eventualmente sottoscritto relativo al servizio oggetto del LOTTO 2, oltre alla condanna al risarcimento del danno subito e subiendo per il mancato affidamento del servizio de quo alla ricorrente COSEPURI.";*
- con Delibera della Giunta dell'Unione n. 39 del 14/5/2018 si procedeva ad autorizzare il Presidente dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia a resistere in giudizio, avverso al ricorso in appello di cui sopra;
- con determinazione n. 265 del 30/05/2018 del Settore Affari Generali si incaricava l'Avv. Bragagni Francesco con Studio in Strada Maggiore 31 – 40125 Bologna, C.F. BRG FNC 79M20 C573F, P. IVA 02820791206, a prestare il proprio patrocinio legale per la singola causa resistendo pertanto in giudizio promosso innanzi al Consiglio di Stato contro l'Unione dei Comuni da parte della Società Cosepuri Soc. Coop. In merito alla procedura di gara unica per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico per i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Valsamoggia, per il periodo 15/06/2017 – 30/06/2020; con particolare riferimento all'aggiudicazione del lotto n. 2 relativo al Comune di Valsamoggia;

- con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V - R.G. 3351/2018, n. 1008/2020 il Giudice Amministrativo ha parzialmente accolto l'appello presentato dalla Società Cosepuri; in particolare si riporta: *“...l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullata l'aggiudicazione della gara a favore dei Re Manfredi s.c.a.r.l.. Ne discende la rimessione alla stazione appaltante, in prospettiva conformativa, di ogni verifica necessaria ai fini del prospettico subentro dell'appellante, che ne ha fatto istanza. La domanda di ristoro dei danni per equivalente pecuniario, formulata in termini alternativi e dichiaratamente subordinati, va, allo stato, disattesa, in quanto condizionata dalla verifica della concreta praticabilità della tutela specifica, mediante affidamento della commessa. L'incertezza del quadro normativo di riferimento, solo da ultimo ricomposto, legittima e giustifica l'integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.”;*

RITENUTO pertanto:

- di dover provvedere, in questa sede ed in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V - R.G. 3351/2018, n. 1008/2020, all'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti della Società Re Manfredi s.c.a.r.l., aggiudicataria del Lotto n. 2 della Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Valsamoggia, periodo 15/09/2017 – 30/06/2020 indetta dal Servizio Associato Gare e pertanto di procedere all'annullamento delle proprie precedenti determinazioni n. 333/2017 e n. 500/2017;
- di dare comunicazione dell'avvenuto annullamento alla società Re Manfredi S.c.a.r.l. ed alla contro interessata Cosepuri Soc. Coop. P.A. oltre che al Comune di Valsamoggia committente della procedura di gara; per gli adempimenti di conseguenza;

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016;
- l'articolo 107 D. Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l'articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Unione inerente le competenze dei Responsabili dell'Unione tra cui quelle ad assumere gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'articolo 183 D. Lgs. 267/200 “Impegno di spesa”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare;
- le delibere della Giunta dell'Unione nn. 64/2016, 35/2018 e 70/2019 in materia di nomina delle commissioni giudicatrici;
- l'atto monocratico del Presidente dell'Unione del 27/12/2019 prot. avente ad oggetto: *“BARBARA BELLETTINI - CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 21/05/2018. SERVIZIO GARE ASSOCIATO.”* Atto che attribuisce

alla Dr.ssa Barbara Belletini della Responsabilità del Servizio Associato Gare dell'Unione dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2022 e che conferisce alla medesima la titolarità del procedimento secondo gli artt. 5 e 7 della L. 241/1990 e pertanto risulta firmataria di tale atto;

ATTESTATO che non vi sono impegni di spesa da assumere;

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate

1. di provvedere, in questa sede ed in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V - R.G. 3351/2018, n. 1008/2020, all'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti della Società Re Manfredi s.c.a.r.l., aggiudicataria del Lotto n. 2 della Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Valsamoggia, periodo 15/09/2017 – 30/06/2020 indetta dal Servizio Associato Gare e pertanto all'annullamento delle proprie precedenti determinazioni n. 333/2017 e n. 500/2017;
2. di dare comunicazione dell'avvenuto annullamento alla società Re Manfredi S.c.a.r.l. ed alla contro interessata Cosepuri Soc. Coop. P.A. oltre che al Comune di Valsamoggia committente della procedura di gara; per gli adempimenti di conseguenza;
3. di pubblicare questa determinazione nella sezione trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nella sezione bandi di gara e contratti e sottosezione relativa alla procedura di gara specifica;
4. di dare atto inoltre che:
 - con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 - ai sensi di quanto indicato nel D. Lgs. 267/2000 tale provvedimento non necessita di impegno di spesa;



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Oggetto della determinazione:

SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA PER IL PERIODO 15.09.2017 ? 30.06.2020. APPALTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI. ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI NN. 333/2017 E 500/2017.

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
				Articolo	Titolo	Impegno
Codice	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup	

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Casalecchio di Reno (BO),

Il Responsabile Economico Finanziario

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 139 viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione dei Comuni dal 13/03/2020 al 28/03/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 13/03/2020

L'incaricato di Segreteria

Federica Gamberini
